

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO RELATIVO ALLA VERIFICA DELLA CONTABILITÀ REGOLATORIA DEGLI OPERATORI DI RETE FISSA E DI RETE MOBILE NOTIFICATI QUALI AVENTI NOTEVOLE FORZA DI MERCATO, PER GLI ANNI 2014, 2015 E 2016.

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente capitolato speciale d'oneri, di seguito capitolato, ha per oggetto la fornitura dei servizi, relativi a due distinti lotti, di seguito dettagliati:
 - a) per il Lotto 1, per la verifica della contabilità regolatoria relativa alle attività di rete fissa:
 - 1) Telecom Italia S.p.A. o TIM c.f. 00488410010 (nel seguito Telecom Italia S.p.A.);
 - b) per il Lotto 2, per la verifica della contabilità regolatoria relativa alle attività di rete mobile:
 - 1) Telecom Italia S.p.A.;
 - 2) Vodafone Gestioni S.p.A. c.f. 0696120017;
 - 3) Wind Telecomunicazioni S.p.A. c.f. 05410741002;
 - 4) H3G S.p.A. c.f. 02517580920.

ART. 2

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

1. L'aggiudicatario deve fornire i seguenti servizi:
 - **Lotto 1:** verifica dei documenti, predisposti da Telecom Italia S.p.A. per i servizi su rete fissa, relativi alla contabilità dei costi e separazione contabile, alle relative metodologie e alla corretta valorizzazione degli *adjustment* di prezzo (A_{OR}). L'attività richiesta include la verifica della correttezza, della coerenza e della conformità alla normativa vigente dei contenuti dei documenti elencati con particolare riferimento, per quanto applicabile, a quanto previsto dalle delibere del secondo ciclo di analisi di mercato (delibere nn. 731/09/CONS, 2/10/CONS, 179/10/CONS, 180/10/CONS), dalle delibere del terzo ciclo di analisi di mercato (delibere nn. 623/15/CONS, 412/15/CONS, 425/16/CONS) e dalle delibere nn. 678/11/CONS e 324/13/CONS e successive modifiche ed integrazioni.
 - **Lotto 2:** la verifica dei documenti, predisposti dagli operatori Telecom Italia S.p.A., Vodafone Gestioni S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A. ed H3G

S.p.A. relativi alla contabilità dei costi dei servizi svolti su rete radiomobile. L'attività richiesta include la verifica della correttezza, della coerenza e della conformità alla normativa vigente dei contenuti dei documenti elencati con particolare riferimento, per quanto applicabile, a quanto previsto dalle delibere nn. 485/01/CONS, 399/02/CONS, 667/08/CONS, 60/11/CONS, 621/11CONS, 497/15/CONS e successive modifiche ed integrazioni, nonché dai provvedimenti adottati in seguito ai procedimenti di analisi di mercato.

2. Lo svolgimento delle verifiche di cui sopra, per entrambi i lotti, fa riferimento alle modalità previste dall'allegato tecnico al presente capitolato.

ART. 3

CARATTERE DEL SERVIZIO

1. I servizi oggetto dell'appalto sono, ad ogni effetto, da considerarsi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi.
2. L'Autorità è proprietaria dei rapporti periodici oggetto del presente capitolato e potrà disporne liberamente.
3. L'Autorità può autorizzare, se richiesto, la divulgazione e la commercializzazione dei dati elementari, mediante preventivo assenso scritto.
4. L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza dell'obbligo di riservatezza su ogni informazione ottenuta nell'adempimento del contratto e, al contempo, a far rispettare tale obbligo al soggetto che, a qualunque titolo, presti il proprio servizio a favore dell'aggiudicatario per le attività di cui al presente capitolato, rendendosi responsabile per ogni violazione.
5. L'obbligo di riservatezza non si applica ad informazioni che:
 - siano, o siano state di pubblico dominio (a meno che la divulgazione non dipenda da un inadempimento delle obbligazioni stabilite nel contratto);
 - siano state ottenute autonomamente da terzi;
 - al momento della rilevazione siano già in possesso di terzi.
6. Al fine di effettuare le opportune verifiche in ordine alla qualità del servizio l'aggiudicatario deve, prima dell'avvio del servizio e nel corso dell'esecuzione della fornitura, in caso subentrassero modifiche, fornire una relazione che descriva, in modo dettagliato, le proprie modalità operative e procedure, nonché le eventuali varianti apportate alle stesse.

ART. 4

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'AGGIUDICAZIONE

1. Entro il termine che sarà comunicato dall'Autorità al soggetto aggiudicatario, si deve addivenire alla stipulazione del contratto.

2. Esperita la fase di aggiudicazione, l'Autorità si riserva, altresì, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di avvio delle attività, anche in pendenza della stipulazione del contratto.
3. In ogni caso l'avvio della prestazione non può avvenire prima della stipula dell'accordo di riservatezza e della consegna dei documenti contabili, salvo quanto previsto dal successivo art. 7.
4. L'aggiudicatario dell'appalto pubblico dei servizi in questione deve provvedere ai fini della stipula del contratto:
 - alla costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 10 del presente capitolato;
 - al rinnovo della documentazione eventualmente scaduta;
 - alla nomina di un responsabile dell'attività oggetto dell'appalto a cui è attribuito il compito di:
 - garantire l'effettiva esecuzione delle prestazioni per conto del soggetto aggiudicatario;
 - essere il punto di riferimento dell'Autorità presso il soggetto aggiudicatario per tutta la durata del contratto;
 - coordinare le attività di competenza del soggetto aggiudicatario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - coordinare tutto il personale messo a disposizione dal soggetto aggiudicatario in coerenza con quanto dichiarato in sede di offerta;
 - collaborare con il responsabile dell'Autorità e con il relativo personale;
 - partecipare alle riunioni indette per riferire sulle attività svolte e su quelle in corso di svolgimento.
5. L'aggiudicatario, in adempimento a quanto sopra previsto, all'atto della stipula del contratto, ovvero in caso di avvio dell'esecuzione della prestazione dopo l'aggiudicazione, ma prima della stipula del contratto stesso, deve comunicare il nominativo del proprio responsabile che, durante lo svolgimento dell'attività e per tutti gli aspetti organizzativi finalizzati al compimento delle operazioni, deve far riferimento al responsabile dell'Autorità.
6. Resta espressamente convenuto che gli ordini relativi all'esecuzione delle prestazioni, quando necessari, saranno impartiti, in nome e per conto dell'Autorità, dal predetto responsabile delle attività nell'ambito degli obblighi prescritti in contratto o da altro funzionario dallo stesso delegato.
7. All'atto della stipula del contratto il soggetto contraente, nel formalizzare gli impegni assunti all'atto della presentazione dell'offerta, dovrà riprodurre dichiarazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, consapevole delle

conseguenze e delle sanzioni penali per false attestazioni e sotto la propria personale responsabilità, con le quali dichiara:

- di non trovarsi in conflitto di interessi relativamente all'espletamento dell'incarico;
- di non avere in corso incarichi, inerenti le materie disciplinate dal titolo II, capi III e IV, del Codice delle comunicazioni, con le imprese autorizzate alla fornitura di reti o servizi di comunicazioni di cui all'art. 1, comma 1 dell'allegato 10 al Codice delle comunicazioni, ovvero le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni, servizio telefonico accessibile al pubblico, servizio di comunicazioni mobili e personali, servizi di rete e/o di comunicazione elettronica via satellite, e l'impegno a non assumerne nuovi durante l'esecuzione dell'appalto;

e, in relazione al lotto aggiudicato:

- per il lotto 1, l'impegno a non assumere incarichi commissionati da Telecom Italia S.p.A. e società controllanti, controllate o collegate per i 12 mesi successivi al completamento dell'incarico;
 - per il lotto 2 l'impegno a non assumere incarichi commissionati da Telecom Italia S.p.A. e/o Vodafone Gestioni S.p.A. e/o Wind Telecomunicazioni S.p.A. e/o H3G S.p.A. e società controllanti, controllate o collegate per i 12 mesi successivi al completamento dell'incarico.
8. Il soggetto contraente deve, altresì, fornire ogni utile informazione circa la propria organizzazione territoriale, completa degli indirizzi e dei numeri telefonici di ciascun componente del gruppo di lavoro.
9. Qualora il soggetto contraente non si presenti alla stipula del contratto entro il termine comunicato, e non concorrano giustificati motivi, l'Autorità, previa diffida, provvederà all'annullamento dell'aggiudicazione con riserva di procedere altresì alla richiesta di risarcimento danni e all'incameramento del deposito cauzionale.

ART. 5

ATTIVITÀ A CARICO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

1. Entro 10 giorni dalla data di consegna della documentazione contabile relativa al lotto di pertinenza, salvo quanto rappresentato al successivo art. 7, il soggetto aggiudicatario sottopone al responsabile di progetto dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni una proposta di pianificazione delle attività contenente le seguenti indicazioni:
- progetto di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dell'appalto;
 - calendario delle attività della proposta di cui al punto precedente.

2. Il mancato rispetto del termine sopraindicato comporterà l'applicazione delle penali di cui all'art. 16.
3. Laddove venga adottata la procedura di verifica della contabilità regolatoria di cui al successivo art. 7, il soggetto aggiudicatario sottopone al responsabile di progetto dell'Autorità una proposta di pianificazione delle attività il cui contenuto sarà concordato con la stessa Autorità in fase di prima applicazione della metodologia.
4. Il responsabile di progetto dell'Autorità farà pervenire al soggetto aggiudicatario l'approvazione della predetta proposta comprensiva di eventuali commenti e modifiche entro i 10 giorni successivi alla ricezione della proposta e comunque prima dell'avvio delle attività di verifica.
5. Il responsabile di progetto del soggetto aggiudicatario risponde della redazione dei verbali di tutte le riunioni indette con l'Autorità nell'ambito dello svolgimento dell'incarico.
6. In qualunque momento, durante l'esecuzione del contratto, il responsabile di progetto dell'Autorità potrà chiedere, motivatamente, la sostituzione del personale partecipante al gruppo di lavoro per lo svolgimento dell'attività di verifica. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a sostituirlo con altro personale di pari livello ed esperienza professionale, da sottoporre al gradimento del predetto responsabile di progetto dell'Autorità.
7. Resta espressamente convenuto che gli ordini relativi all'esecuzione delle prestazioni, quando necessari, saranno impartiti, in nome e per conto dell'Autorità, dal predetto responsabile dell'attività nell'ambito degli obblighi descritti in contratto o da altro funzionario dallo stesso delegato.
8. Il soggetto aggiudicatario, fatti salvi i casi di forza maggiore (malattia, dimissioni, ecc.), è tenuto a non sostituire, di sua iniziativa, il personale di cui si avvale per l'intera durata delle prestazioni contrattuali.
9. Tutta la documentazione predisposta dal soggetto aggiudicatario, nel corso di svolgimento dell'attività prevista in esecuzione del contratto, dovrà essere fornita, in lingua italiana, in copia cartacea (nel numero di copie da concordare con il responsabile di progetto dell'Autorità) nonché in digitale su supporto ottico in formato compatibile con gli applicativi per Windows.

ART. 6

DURATA DEL CONTRATTO

1. Il contratto decorre dalla relativa stipula e termina con l'ultimazione dell'incarico da parte dell'aggiudicatario.
2. Secondo quanto previsto al precedente art. 4, nelle more della stipula del contratto, l'Autorità si riserva la facoltà di richiedere alla società aggiudicataria di ciascun

lotto le prestazioni di cui al relativo incarico. In tale ultimo caso, il contratto avrà decorrenza dalla data di effettivo inizio delle prestazioni.

3. La durata del contratto può essere sospesa dall'Autorità in ragione di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, non prevedibili all'atto di adozione del presente capitolato, anche su istanza del soggetto aggiudicatario o degli operatori destinatari di obblighi di verifica contabile.
4. La sospensione di cui al comma precedente produce efficacia quando disposta di comune accordo con atto scritto.
5. La durata massima dell'impegno contrattuale è di seguito specificata per i differenti lotti, a far data dalla stipula del contratto o avvio delle prestazioni:
 - Per il lotto 1: 1000 giorni;
 - Per il lotto 2: 1000 giorni.

ART. 7

CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ

1. Il calendario delle attività, per ciascun lotto e per ciascun anno è di seguito indicato:

LOTTO:	2014	2015	2016
1 - Verifiche della contabilità di rete fissa di Telecom Italia S.p.A.	Consegna dei documenti contabili da Telecom Italia al soggetto aggiudicatario all'avvio della prestazione. Analisi dei documenti contabili e pianificazione di avvio attività entro il 30° giorno dalla data di consegna della documentazione. Completamento delle verifiche contabili entro il 90° giorno dalla data di consegna della documentazione.	Consegna dei documenti contabili da Telecom Italia al soggetto aggiudicatario successivamente al completamento della revisione per l'anno 2014. Completamento delle verifiche contabili entro il 60° giorno dalla data di consegna della documentazione.	Consegna dei documenti contabili da Telecom Italia al soggetto aggiudicatario successivamente al completamento della revisione per l'anno 2015. Completamento delle verifiche contabili entro il 60° giorno dalla data di consegna della documentazione.
2 - Verifiche della contabilità di rete	Consegna dei documenti contabili	Consegna dei documenti contabili	Consegna dei documenti

mobile per Telecom Italia S.p.A., Vodafone Gestioni S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A. ed H3G S.p.A.	dagli operatori mobili al soggetto aggiudicatario all'avvio della prestazione. Analisi dei documenti contabili e pianificazione di avvio attività entro il 30° giorno dalla data di consegna della documentazione. Completamento delle verifiche contabili entro il 90° giorno dalla data di consegna della documentazione.	dagli operatori mobili al soggetto aggiudicatario successivamente al completamento della revisione per l'anno 2014. Completamento delle verifiche contabili entro il 60° giorno dalla data di consegna della documentazione.	contabili dagli operatori mobili al soggetto aggiudicatario successivamente al completamento della revisione per l'anno 2015. Completamento delle verifiche contabili entro il 60° giorno dalla data di consegna della documentazione.
---	---	---	---

2. Si fa presente, altresì, che, per ciascun lotto, la prima riunione relativa all'espletamento degli atti preparatori alle attività di verifica si terrà entro 30 giorni dalla comunicazione, da parte dell'Autorità, dell'avvenuta aggiudicazione.
3. La relazione finale del soggetto aggiudicatario contiene, per ciascun esercizio contabile:
 - per il lotto 1, la certificazione di conformità al quadro normativo di riferimento della contabilità dei costi e della separazione contabile, oltre che della corretta valorizzazione dei *transfer charge* di prezzo (ivi inclusi gli *adjustment* di prezzo (A_{OR})) definiti all'interno delle linee guida di cui all'allegato A alla delibera n. 678/11/CONS e di cui alla delibera n. 324/13/CONS e successive modifiche ed integrazioni;
 - per il lotto 2, la certificazione di conformità al quadro normativo di riferimento della contabilità dei costi di ciascun operatore.
4. Le relazioni sono consegnate all'Autorità entro 10 giorni dalla conclusione delle relative attività di verifica.
5. Si rappresenta che, su richiesta dell'Autorità, il soggetto aggiudicatario si deve rendere disponibile, a partire dall'anno contabile 2016, a svolgere le attività di verifica per i lotti 1 e/o 2 contestualmente alle attività di predisposizione delle contabilità regolatorie da parte degli operatori di rete fissa e mobile, in analogia a quanto avviene per le attività ordinarie di revisione del bilancio civilistico. Laddove venga adottata tale modalità di verifica, le relazioni di conformità saranno trasmesse contemporaneamente alla consegna dei documenti contabili da

parte dell'operatore di rete fissa o mobile. In fase di prima applicazione, l'Autorità si riserva di definire con il supporto dell'aggiudicatario, sentite le parti interessate, i tempi e le modalità di espletamento della relativa attività di verifica, in deroga a quanto previsto nella precedente tabella.

ART. 8

ACCORDI DI RISERVATEZZA

1. Le attività preparatorie, di cui al precedente articolo, comprendono la sottoscrizione degli accordi di riservatezza con gli operatori oggetto di verifica della regolarità contabile di cui al presente capitolato.
2. Tali accordi devono essere sottoscritti prima dell'avvio delle prestazioni contrattuali, entro il termine indicato dal Responsabile di progetto di cui all'art. 4.
3. Il soggetto aggiudicatario stipula l'accordo di riservatezza garantendo la propria indipendenza, con particolare riferimento alle informazioni contenute nella relazione finale e alle informazioni fornite all'Autorità.
4. L'accordo di riservatezza non prevede, in via generale, limitazioni al contenuto informativo e di dati necessario alle finalità di stesura della relazione di conformità del soggetto aggiudicatario e di rendicontazione all'Autorità.

ART. 9

IMPORTO DELL'APPALTO

1. L'importo forfettario ed onnicomprensivo per l'intero periodo di durata contrattuale di cui all'art. 6 del presente capitolato, posto a base di gara, è pari, rispettivamente:
 - Per il lotto 1 ad € 1.050.000,00 (unmilione cinquantamila/00), I.V.A. inclusa;
 - Per il lotto 2 ad € 1.150.000,00 (unmilione centocinquantomila/00), I.V.A. inclusa.

ART. 10

CAUZIONE

1. In caso di aggiudicazione, il soggetto aggiudicatario è tenuto a costituire, a garanzia della regolare esecuzione del contratto, un deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell'importo contrattuale da rilasciarsi all'atto della stipula del contratto.
2. La modalità di costituzione del deposito cauzionale definitivo dovrà essere conforme ad una di quelle indicate all'art. 20 del Disciplinare di Gara.

3. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria.
4. Il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato al momento in cui tutte le obbligazioni contrattuali saranno state adempiute, come specificato nel Disciplinare di Gara.
5. Qualora la garanzia sia costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dal relativo atto deve risultare che il fideiussore si obbliga, incondizionatamente e senza riserva alcuna, dietro semplice richiesta dell'Autorità ed entro 15 giorni dal ricevimento di PEC o di raccomandata A.R., a versare la somma dovuta, con esclusione quindi, in ogni caso, del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. e, in ogni caso, della decadenza di cui all'art. 1957 c.c.

ART. 11

PAGAMENTI

1. Il pagamento delle prestazioni effettuate dal soggetto aggiudicatario è effettuato entro 30 giorni a seguito di presentazione di fattura redatta nel rispetto della normativa vigente contenente il numero del CIG (Lotto 1 – 6938363646, Lotto 2 - 6938376102) ed il Codice Univoco Ufficio UFR0U4, intestata a: *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Centro Direzionale, Isola B5, Torre Francesco, Napoli 80143, cod. fiscale n. 95011660636* e, comunque, non prima della verifica da parte del Responsabile di Progetto dell'Autorità del materiale e della documentazione prodotta.
2. Il pagamento delle prestazioni avverrà al termine delle attività di verifica riferite a ciascun esercizio contabile, per la quota riferita alla prestazione svolta fissata nella misura, rispettivamente, per il lotto 1, di un terzo del complessivo a base d'asta e, per il lotto 2, in un dodicesimo del complessivo a base d'asta, per ciascun operatore dopo l'espletamento delle seguenti formalità:
 - consegna al Responsabile di Progetto dell'Autorità, da parte del soggetto aggiudicatario, del materiale e della documentazione relativi all'esecuzione delle attività previste dall'allegato tecnico al presente capitolato, rispettivamente per i lotti 1 e 2 nelle misure massime indicate al secondo capoverso del presente articolo;
 - verifica, da parte del Responsabile del Progetto dell'Autorità, della documentazione fornita nonché della corretta e regolare esecuzione delle attività previste all'art. 15, in assenza delle penalità di cui all'art. 16;
 - emissione della corrispondente fattura di pagamento, nel rispetto della normativa vigente, contenente, oltre all'importo relativo alla

prestazione ed all'ammontare dell'IVA, anche il codice fiscale o partita IVA del soggetto aggiudicatario, gli estremi del contratto, la causale e il numero CIG attribuito alla procedura.

3. Il pagamento sarà effettuato, esclusivamente in favore dell'aggiudicatario, mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportanti il codice identificativo di gara (CIG), su conto corrente bancario o postale, acceso presso banca o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati alle commesse pubbliche ex art. 3 del decreto legislativo n. 136 del 13/08/2010.
4. L'aggiudicatario dovrà comunicare all'Autorità, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'aggiudicatario provvederà, altresì, a trasmettere ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
6. L'aggiudicatario con tale corrispettivo si intende soddisfatto di qualsiasi sua spettanza nei confronti dell'Autorità per il servizio di cui trattasi e non ha, quindi, alcun diritto a nuovi o maggiori compensi di sorta.
7. Qualora il contratto venga stipulato con un prestatore di servizio non individuale o società commerciale, deve essere designata la persona incaricata a riscuotere in nome e per conto dello stesso prestatore o società (l'incarico deve risultare dallo statuto o dall'atto costitutivo o da altro documento da allegarsi al contratto) con espresso potere di quietanza liberatoria.
8. È comunque, fatto obbligo al prestatore o società, in qualunque caso di decadenza o cessazione dalla carica della persona precedentemente autorizzata a riscuotere, di notificare tempestivamente all'Autorità l'avvenuta decadenza o cessazione.
9. In difetto di tale notifica l'Autorità non assume alcuna responsabilità per pagamenti eseguiti alla persona precedentemente delegata alla riscossione.

ART. 12

CONTRATTO E SPESE

1. La stipulazione del contratto potrà avvenire soltanto dopo il rinnovo della documentazione eventualmente scaduta e gli accertamenti antimafia.
2. Il presente capitolato ed il suo allegato tecnico e tutti gli atti di gara sono parte integrante del contratto.
3. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le imposte, i tributi e le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa od eccettuata, ad eccezione dell'I.V.A., comprese quelle per la sua registrazione.

ART. 13

VARIAZIONE DELL'ENTITÀ DEL SERVIZIO

1. Ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del Codice, qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto stipulato, occorra un aumento o una diminuzione della prestazione contrattuale, è facoltà dell'Autorità richiedere all'aggiudicatario, agli stessi prezzi, patti e condizioni, un ampliamento o una riduzione dell'oggetto del contratto fino a concorrenza di un quinto del prezzo di appalto.
2. Le modifiche della prestazione saranno richieste dall'Autorità con un preavviso di 15 gg. comunicato a mezzo di PEC o lettera raccomandata A.R..
3. Qualora l'aggiudicatario non ottemperi alle richieste avanzate, l'Autorità si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di considerare risolto il contratto.
4. In tal caso all'aggiudicatario spetterà il solo corrispettivo relativo alla prestazione eseguita, esclusi ogni altro rimborso od indennizzo a qualsiasi titolo o ragione di ogni genere.

ART. 14

RESPONSABILITÀ ED ONERI DELL'AGGIUDICATARIO

1. Per l'esecuzione del servizio, oltre a quanto prescritto in altri punti del presente capitolato, l'aggiudicatario si impegna a:
 - usare nell'espletamento del servizio la massima diligenza, segnalando tempestivamente all'Autorità tutte quelle circostanze e quei fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento del servizio;
 - mantenere la disponibilità, per l'intera durata del contratto, delle risorse tecniche e strumentali, o equivalenti, dichiarate in sede di esperimento di gara;
 - versare tutte le imposte e tributi generali e speciali, senza rivalsa, che gravano o potranno gravare in qualsiasi modo sull'aggiudicatario, per tutte le prestazioni previste nel presente capitolato;
 - assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati all'Autorità ed a terzi, sia a cose che a persone, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori;
 - mantenere l'Autorità estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese di terzi per mancato adempimento degli obblighi scaturenti dal presente capitolato o per inosservanza di norme di legge, regolamentari e statutarie. A tale scopo, l'aggiudicatario deve provvedere:
 - ad ottemperare a tutti gli obblighi nei confronti del personale utilizzato per l'esecuzione del contratto in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di assicurazioni

sociali e di lavoro, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;

- all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso;
- a comunicare, entro 10 giorni dalla ricezione della lettera di aggiudicazione, l'elenco del personale adibito al servizio nelle forme e nelle modalità che verranno indicate nella lettera di aggiudicazione. Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno essere comunicate tempestivamente al citato responsabile dell'Autorità e formalizzate in caso di nuova assunzione mediante consegna della comunicazione di assunzione entro 6 giorni lavorativi dalla stessa;
- a comunicare immediatamente ogni rilevante modificazione che possa aver luogo nella propria compagine sociale, nonché nel proprio assetto organizzativo e patrimoniale, restando inteso che tali eventi non inficeranno in alcun modo la prosecuzione del rapporto contrattuale;
- all'istruzione del proprio personale dipendente circa le modalità di svolgimento del servizio;
- a tutte le spese di qualunque entità e specie, necessarie per la perfetta esecuzione dei servizi;
- a provvedere alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010.

ART. 15

VERIFICA DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. La regolare ed esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali, formerà oggetto di apposito verbale che sarà redatto dal responsabile di progetto dell'Autorità. Su tale verbale dovranno essere riportati gli eventuali ritardi nella esecuzione delle prestazioni stesse rispetto ai termini fissati.
2. La mancata osservanza dei termini previsti comporterà l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 16 del presente capitolato.

ART. 16

PENALITÀ

1. Si procederà all'applicazione delle penali al verificarsi dei casi di seguito elencati:

- qualora la proposta di pianificazione delle attività, di cui all'art. 5 del presente capitolato, non avvenga nei tempi fissati, verrà applicata una penale pari ad euro 500 per ogni giorno di ritardo fino alla data di consegna della predetta proposta;
 - qualora la consegna delle relazioni di cui alle specifiche tecniche per i differenti lotti non avvenga nei tempi fissati nella proposta di pianificazione di cui all'art. 7, ovvero non avvenga nei tempi definiti dall'Autorità a seguito di quanto previsto dall'art. 7 del presente capitolato, verrà applicata una penale di euro 2.000,00 per ogni giorno di ritardo fino alla data di consegna delle relazioni.
2. La somma delle penali non potrà superare il 10% dell'importo di aggiudicazione, causa la risoluzione di diritto del contratto.
 3. L'applicazione della penale sarà preceduta da contestazione scritta dell'inadempienza e/o dell'errore anche a mezzo fax.
 4. L'aggiudicatario, nei tre giorni lavorativi successivi alla contestazione, potrà presentare per iscritto le proprie giustificazioni.
 5. L'aggiudicatario dovrà emettere nuova fattura per il servizio prestato, portando in detrazione l'importo della penale irrogata.
 6. Le penali a carico del soggetto aggiudicatario verranno trattenute, senza alcuna ulteriore formalità, dalle somme ad esso spettanti.
 7. Le penalità non sono annullate, né parzialmente ridotte, salvo che, all'atto della liquidazione, esse siano riconosciute inapplicabili a seguito di relazione motivata del responsabile di progetto dell'Autorità.
 8. Le penalità applicate a seguito di inadempienze derivanti da cause di forza maggiore, non debitamente e tempestivamente notificate all'Autorità, non possono da questa essere annullate o ridotte.

ART. 17

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Autorità si riserva la facoltà di risolvere il contratto d'appalto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c. in caso di grave inadempimento.
2. Resta salvo il diritto dell'Autorità di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
3. Qualora ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza di stipulazione del contratto, l'Autorità procederà alla revoca/decadenza dell'aggiudicazione fatte salve le richieste di risarcimento danni.

ART. 18

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L'Autorità ha la facoltà, ai sensi dell'art. 1456 c.c., di dichiarare risolto di diritto il contratto d'appalto, anche in assenza di produzione di danno, previa semplice comunicazione a mezzo PEC o lettera raccomandata (A.R.), senza alcun genere di indennità e compenso per l'aggiudicatario, nel caso in cui ricorra una delle seguenti inadempienze:
 - a) le disposizioni prese e i mezzi applicati per l'espletamento del servizio non diano sicuro affidamento;
 - b) nello svolgimento delle prestazioni stabilite nel contratto si dovessero verificare ritardi o situazioni di inadempimento tali da non consentire il raggiungimento, nei tempi previsti, degli obiettivi ed interessi pubblici connessi al contratto stesso;
 - c) il servizio stesso non venga compiuto nel termine stabilito;
 - d) si siano verificate irregolarità, frodi e negligenze in genere;
 - e) nel caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
 - f) nel caso di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse e nel caso di subappalto, cessione del contratto e revisione dei prezzi;
 - g) nel caso inosservanza di quanto previsto all'art. 4, comma 4 del presente capitolato;
 - h) in caso di inosservanza dell'art. 13 del presente capitolato;
 - i) nel caso di mancato rispetto delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010;
 - j) nel caso di superamento del limite per l'irrogazione delle penali di cui all'articolo 16.
2. In tal caso, all'aggiudicatario sarà accreditato il semplice importo del servizio regolarmente effettuato, con deduzione, però, dell'ammontare delle penali per i ritardi eventualmente già maturati al momento della risoluzione; tutto ciò con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa di danni in conseguenza dell'inadempimento da parte dello stesso aggiudicatario dei suoi impegni contrattuali.

ART. 19

RECESSO

1. Il contratto d'appalto è concluso in considerazione, inter alia, della compatibilità della compagine sociale dell'aggiudicatario, nonché del proprio assetto societario e patrimoniale in relazione al ruolo istituzionale dell'Autorità.
2. Alla sola Autorità è attribuita la facoltà di recesso unilaterale.
3. L'Autorità si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 c.c., in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà sarà esercitata per

iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC o di raccomandata A.R. che dovrà pervenire almeno 15 (quindici) prima della data del recesso.

4. In tal caso l'Autorità si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente e quanto segue:
 - prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Autorità;
 - spese sostenute dall'appaltatore.

ART. 20

ESECUZIONE IN DANNO

1. Eccettuati i casi di forza maggiore, in caso di omissione, ovvero di sospensione, anche parziale, da parte dell'aggiudicatario, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, l'Autorità potrà sostituirsi all'aggiudicatario stesso nell'esecuzione d'ufficio, ovvero potrà avvalersi di terzi, in danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

ART. 21

CESSIONE E SUBAPPALTO

1. È vietata la cessione ed il subappalto totale e parziale del contratto, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, pena l'immediata risoluzione del contratto medesimo, il risarcimento dei danni ed il rimborso delle spese sostenute dall'Autorità.

ART. 22

REVISIONE DEI PREZZI

1. Per l'intero periodo di durata contrattuale pari a tre anni non è ammessa la revisione prezzi per i servizi prestati né adeguamenti dovuti a variazioni dell'indice ISTAT.

ART. 23

PRIVATIVE E BREVETTI

1. L'Autorità è esonerata da qualsiasi responsabilità possa derivare dal fatto che siano stati utilizzati, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, procedure per le quali terzi abbiano la privativa, ovvero il brevetto.

ART. 24

COLLEGIO ARBITRALE

1. Tutte le questioni che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione nonché alle modalità di esecuzione del contratto saranno devolute alla decisione di un collegio arbitrale così composto:
 - un componente, con funzioni di Presidente, scelto tra i Consiglieri di Stato;
 - un componente nominato dall' Autorità;
 - un componente nominato dalla Società aggiudicataria;
 - secondo le disposizioni previste dagli artt. 806 e ss. del Codice di procedura civile.
2. Le decisioni del Collegio arbitrale sono inappellabili, salvo quanto previsto dagli artt. 827 e ss. Cpc. Le spese per l'arbitrato sono a carico della parte soccombente. Per tutto quanto altro concerne il lodo arbitrale si fa riferimento alla disciplina prevista dagli artt. 806 e ss. del Cpc., alla quale espressamente si rinvia.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato, si fa riferimento alle prescrizioni normative vigenti in materia, nonché alle disposizioni contenute nel Codice Civile.

ART. 25

FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie derivanti dai provvedimenti dell'Autorità o che comunque non possano essere decise da arbitri, il foro competente è il T.A.R. Lazio, ai sensi dell'art. 1, comma 27 della legge 31 luglio 1997 n. 249.

ART.26

OSSERVANZA DI LEGGI E DI REGOLAMENTI

1. L'impresa, sotto la sua responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative regolamentari vigenti, e di quant'altro possa comunque interessare il presente appalto.

ART.27

RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge ed ai regolamenti in materia, nonché ad ogni altra norma di carattere generale, in quanto compatibile, ed in particolare:
 - regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
 - regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che contempla il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
 - decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti pubblici;
 - decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.";
 - la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
 - legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa all'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
 - regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delibera n. 17/98 e s.m.i.;
 - decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 15 settembre 2003;
 - decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.